



## CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

### CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Catania ,  
nella sede del Consorzio di Bonifica 9, Catania

tra

il Consorzio di Bonifica 9 Catania (cod. fisc. 93079890872), con sede in Catania, alla Via Centuripe n. 1/A, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in persona del sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n. 29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 ed ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, (che nel prosieguo per brevità sarà denominato "Consorzio"),

ed

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, (che nel prosieguo, per brevità, verrà denominato "Lavoratore")

### PREMESSO

che in virtù di quanto previsto dall'art. 60, della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, rubricato: "Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45", i Consorzi, al fine di garantire la funzionalità delle attività istituzionali, sono stati autorizzati a procedere all'assunzione a tempo indeterminato, "nel limite massimo del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli operai, i braccianti agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma 1, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia e, in caso di parità, della maggiore anzianità anagrafica. Esaurito il contingente degli operai già iscritti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai che, per effetto del turn over, transitano a scorrimento, dalle fasce di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti, nella fascia superiore delle centocinquantuno giornate, secondo la predetta graduatoria unica.

5 ter. Al completamento del contingente a tempo determinato per la fascia dei centocinquantunisti, relativamente ai posti resisi disponibili, si provvede, nel limite delle risorse

*finanziarie disponibili, attingendo dalla fascia di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti come da graduatoria unica elaborata, per ogni singolo consorzio, in base ai criteri di cui al comma 5 bis. 5 quater. Gli scorrimenti hanno luogo in assenza di nuove immissioni in servizio di unità di personale nelle fasce del contingente a tempo determinato.”*

- che la suddetta procedura per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 60 L.R. 9/2021 è stata avviata con Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 21.09.2021, successivamente rettificata con la delibera n. 31 del 30.09.2021, e che, con successiva Deliberazione commissariale del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 12 del 28.02.2022 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva elaborata dal RUP, riformulata secondo le direttive impartite dalla nota prot. n. 5249 del 20.01.2022 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Agricoltura - Servizio IV:

- che con la deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'assunzione dei candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria su indicata;

- che è, pertanto, necessario provvedere alle assunzioni come sopra deliberate;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

### **Art. 1 – Costituzione del rapporto di lavoro**

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Consorzio di Bonifica 9 Catania assume il sig. \_\_\_\_\_, quale dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal \_\_\_\_\_, 2022 ed alle condizioni specificate nei successivi articoli.

### **Art. 2 – Mansioni ed inquadramento**

1. Il Lavoratore è assunto con il profilo professionale di \_\_\_\_\_, Area \_\_\_\_ Parametro \_\_\_\_\_, Area \_\_\_\_\_, con le relative mansioni così come esemplificate dall'art 2 del vigente CCNL per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario stipulato in data 12 ottobre 2020 e per lo svolgimento delle quali è stata previamente accertata l'idoneità fisica ai sensi di quanto prescritto dall'art. 37, lett. d) dello stesso C.C.N.L.
2. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno dell'Area di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

### **Art. 3 – Disciplina del rapporto di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme contenute nella Parte I, Titolo III del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica.
2. Il Lavoratore ha l'obbligo di:



- a)- esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio;
- b)- dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere comunque attività che risultino incompatibili con l'impiego consortile;
- c)- svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d'ufficio, non trarre, in alcun modo, benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura eventuale oggetti e strumenti o macchine loro affidati;
- d)- giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato motivo di impedimento, osservando le prescrizioni del C.C.N.L.;
- e)- risiedere nella località ove trovasi l'ufficio, lo stabilimento o l'impianto presso il quale presta servizio, sempreché tale obbligo discenda dall'effettiva esigenza di garantire il regolare ed il pieno assolvimento delle mansioni allo stesso affidate.

#### **Art. 4 – Orario di lavoro**

1. L'orario ordinario, contrattuale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali di media annua, con le prescrizioni, i limiti e le deroghe previste dalla vigente normativa contrattuale.

#### **Art. 5 – Ferie, permessi, congedi.**

1. Il Lavoratore ha diritto al godimento delle ferie, permessi, congedi e festività nei limiti e con le modalità contemplate nel vigente C.C.N.L.

#### **Art. 6 – Retribuzione**

1. La retribuzione mensile è quella prevista dal vigente C.C.N.L.. Essa è pagata in via posticipata ed è costituita dal minimo di stipendio base e dagli aumenti periodici contrattualmente previsti.
2. I minimi di stipendio base sono fissati nelle tabelle di cui all'Allegato A) del C.C.N.L.. Gli aumenti periodici di anzianità dall'art. 71 del medesimo C.C.N.L.
3. La retribuzione iniziale del Lavoratore, sulla quale verranno operate le trattenute di legge e di contratto, sarà di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) su base mensile.
4. Per ogni anno solare di servizio spettano al Lavoratore quattordici mensilità di retribuzione ex art. 75 del vigente C.C.N.L.
5. La retribuzione verrà corrisposta al Lavoratore unitamente al prospetto paga nel quale saranno specificati l'importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitutivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo lordo dell'eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.

#### **Art. 7 – Sede abituale di lavoro**

1. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata presso la sede del Consorzio, in Via Centuripe n. 1/A.

### **Art. 8 – Sanzioni disciplinari**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

### **Art. 9 – Sicurezza**

1. Il Consorzio dichiara di applicare tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare sulla disciplina di cui al d.lgs. TU sicurezza e ss.mm.ii. Il Lavoratore si impegna ad uniformarsi alle relative prescrizioni e a rendere note eventuali situazioni anormali che dovesse riscontrare in occasione dell'esercizio dell'attività lavorativa.

### **Art. 10 – Interruzione del rapporto di lavoro**

1. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa su iniziativa del Lavoratore, questi rispetterà il preavviso previsto dal C.C.N.L. durante il quale il rapporto di lavoro resterà in vigore ed in mancanza del quale dovrà essere corrisposta un'indennità di mancato preavviso pari alle mensilità previste.
2. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa su iniziativa del Consorzio, esso provvederà a fornire il preavviso previsto dal C.C.N.L., durante il quale il rapporto di lavoro resta in vigore e in mancanza del quale dovrà essere corrisposta una indennità di mancato preavviso pari alle mensilità previste.

### **Art. 11 – Limiti di età**

1. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il Lavoratore, secondo le norme vigenti, raggiunge l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia, salvo rimanendo un diverso trattamento in applicazione di disposizioni speciali legislativamente previste.

### **Art.12 – Condizione Risolutiva**

1. Convengono espressamente le parti che l'efficacia del presente contratto ed il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso contratto costituito sono risolutivamente condizionati all'ammissione dei relativi oneri finanziari al contributo regionale di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2014, così come previsto dal comma 2 dell'art. 60 della L.R. n. 9 /2021. Il contratto potrà, pertanto, produrre effetti soltanto nei limiti in cui i relativi oneri trovino copertura nell'ambito del suddetto contributo.

### **Art. 13 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni nel codice civile, nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario tempo per tempo vigente.

### **Art.14 – Tutela dei dati personali**

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento Unione Europea n. 2016/679.

**Art.15 – Disposizioni finali**

1. Il Lavoratore, a pena di decadenza, sarà tenuto a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
2. Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice su n. 4 pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per IL CONSORZIO DI BONIFICA** \_\_\_\_\_  
**Il Commissario Straordinario**  
**(Sig. Francesco Nicodemo)**

**IL LAVORATORE**  
**(Sig. \_\_\_\_\_)**

